

Regolamento applicativo di Mutual Help

TITOLO I Diritti e doveri dei soci

Art. 1 Ammissione dei soci

1.1 Ammissione dei soci

Possono chiedere l'ammissione alla Società, tutti i soggetti indicati nell'articolo 5 dello Statuto, purché non abbiano superato l'età di 75 anni. I Soci minorenni, come previsto dall'art.5 dello Statuto, nei rapporti con la Mutua Help, saranno rappresentati dagli esercenti la patria potestà.

1.2 Domanda e quota di ammissione

L'ammissione alla Società avviene in forma singola volontaria o in forma collettiva, con la sottoscrizione dell'apposito modulo di domanda di ammissione. Il socio è tenuto a pagare, oltre al contributo associativo annuo di cui si dirà al successivo articolo 3, la quota di iscrizione una tantum nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione (CdA).

1.3 Libro dei soci

Il CdA, se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo socio nel libro dei soci della Società, nella rispettiva sezione (effettivi; onorari), dandone conferma all'interessato.

Se il CdA non accetta la domanda deve inviare all'aspirante socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, una raccomandata a.r. o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (come ad esempio telefax, e-mail, sms, ecc.) indicandone le motivazioni; l'aspirante socio può impugnare tale delibera secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 dello Statuto.

1.4 Decorrenza della data d'iscrizione

La data d'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo base; da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo socio delle norme dello Statuto e del Regolamento applicativo, compresi i relativi allegati.

1.4 bis Decorrenza della data di collocazione nella forma di assistenza aggiuntiva

La data di collocazione nella forma di assistenza aggiuntiva decorre dal primo giorno del mese nel quale è stato pagato il primo contributo associativo aggiuntivo; da tale data si presume di diritto la conoscenza delle norme della forma di assistenza aggiuntiva prescelta.

1.5 Recesso da socio

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale.

1.5 bis Esclusione da socio

Il socio escluso a norma dello Statuto sociale non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale.

1.6 Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi (periodo di carenza)

Il periodo di carenza prima di acquisire il diritto ai sussidi e ai servizi è indicato nei singoli articoli degli specifici allegati al presente Regolamento.

1.7 Esclusione del diritto ai sussidi

Il diritto ai sussidi elencati nei rispettivi allegati non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, se inerenti direttamente al socio, o all'atto del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo articolo 2.1.

Non sono altresì riconosciuti sussidi conseguenti a:

- lesioni sofferte in seguito a proprie azioni delittuose;
- trasmigrazioni e trasmutazioni del nucleo dell'atomo, ivi comprese radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati all'attività professionale;
- eventi bellici.

1.7 bis Iscrizione continuativa e ininterrotta per tre anni consecutivi.

Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di iscrizione alla Società, sono riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza ed elencati nei rispettivi allegati anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni preesistenti alla data della domanda di ammissione. Tale norma si applica per i sussidi delle forme di assistenza individuali e aggiuntive non derivanti da fondo o accordo aziendale

1.8 Morte del socio

In caso di morte del socio i sussidi eventualmente maturati verranno liquidati agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile.

I sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successioni testamentaria.

Gli eredi legittimi e/o beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi potranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

1.9 Soci residenti all'estero

Per i soci residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, il territorio dello Stato nel quale sono residenti o domiciliati è equiparato per analogia alla Repubblica italiana. In questa fattispecie le distanze chilometriche relative ai sussidi sono calcolate dalla residenza o dal domicilio del socio.

1.9 bis Lavoratori stranieri

Ogni lavoratore cittadino straniero - comunitario ed extracomunitario - socio della Mutua, avrà diritto ai sussidi previsti nella forma di assistenza base e/o aggiuntiva di appartenenza a condizione che, al momento dell'evento, sia residente nella Repubblica Italiana.

Art. 2 Aventi diritto

2.1 Definizione nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende:

- il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano;
- la persona dello stesso sesso con la quale il socio ha costituito un'unione civile definita tale dallo stato italiano;
- il convivente di fatto del socio;
- i figli sino al compimento del 25° anno di età;
- i figli senza alcun limite di età che si trovino per grave infermità nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere un'attività lavorativa.

Sono equiparati ai figli, i figli adottivi o in affidamento temporaneo preadottivo con espresso provvedimento di assegnazione diretta da parte del Giudice Tutelare al lavoratore dipendente.

2.2 Definizione aventi diritto

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, ove previsto, i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR del lavoratore dipendente iscritto.

Il diritto all'iscrizione dei componenti del nucleo familiare permane finché sussiste l'iscrizione del socio.

2.3 Residenza e domicilio degli aventi diritto

Gli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione per i familiari di soci cittadini della Repubblica italiana all'estero per cause di lavoro.

2.4 Nucleo familiare con più di un socio

Qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi diritto viene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella forma di assistenza economicamente più favorevole. In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell'altro in deroga ai principi generali del presente Regolamento. Per nucleo familiare si intende il socio e tutti i propri aventi diritto specificati nell'art. 2.1 del Regolamento.

Art. 3 Contributi associativi

3.1 Contributo base

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio si impegna a versare anticipatamente il contributo annuo previsto dalla forma di assistenza prescelta in un'unica soluzione o in più rate, secondo le disposizioni del CdA.

Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo raccomandata a.r. inviata alla sede della Società entro il 30 settembre.

In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la forma di assistenza base prescelta secondo le disposizioni del presente regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3.7.

3.2 Contributo aggiuntivo

Il socio, che aderisce a una o più forme di assistenza aggiuntive a quella base prescelta - da intendersi tra loro strettamente connesse -, deve pagare un contributo annuo aggiuntivo a quello base, in un'unica soluzione o in più rate anticipatamente secondo le disposizioni del CdA. Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo raccomandata a.r. inviata alla sede della Società entro il 30 settembre.

In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la/e forma/e di assistenza aggiuntiva/e prescelta/e secondo le disposizioni del presente regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3.7.

3.3 Valori delle prestazioni erogate

I sussidi e i servizi erogati devono essere sempre deliberati o, nei casi previsti dal successivo articolo 4.7, ratificati dall'Assemblea dei soci e sono specificati nei rispettivi allegati al Regolamento applicativo dello Statuto della Società per ogni singola forma di assistenza.

I contributi associativi potranno subire un adeguamento periodico, indicativamente su base triennale, in base all'andamento delle forme di assistenza, all'aumento delle spese collegate ai rimborsi ed alla gestione mutualistica.

3.4 Pagamento dei contributi associativi

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato:

- mediante accredito sul c/c bancario della Società;
- mediante versamento sul c/c postale della Società;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Società uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
- mediante altri mezzi predisposti dalla Società comunque confacenti al riconoscimento del contributo associativo versato ai fini delle detrazioni fiscali.

3.5 Completamento dei contributi associativi annui

Il socio che nell'arco dell'anno richiede di cambiare forma di assistenza, base e/o aggiuntiva, dovrà continuare a pagare i contributi associativi e manterrà il diritto ai sussidi e ai servizi previsti dalla forma di assistenza di appartenenza sino alla data di collocazione alla nuova forma di assistenza.

3.6 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi

La Società non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.

3.7 Perdita dei sussidi per morosità. Esclusione da socio

Al socio, in ritardo con i pagamenti anticipati dei contributi associativi base e/o aggiuntivi per più di trenta giorni, non spettano:

- a) tutti i sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) tutti i sussidi maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data, non ancora liquidati dalla Società, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se, però, il socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, gli spetteranno:

- tutti i sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b).

In ipotesi di sanatoria solo parziale della morosità entro i 180 giorni, al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

In ogni caso, se la morosità - anche parziale - supera i 180 giorni, il socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei soci; in tale ipotesi al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo per il quale il socio risulta moroso, vale dire dell'importo corrispondente ai contributi associativi dovuti per i 180 giorni di morosità maggiorati degli interessi di mora maturati al tasso legale dal primo giorno di morosità.

Qualora il decesso del socio avvenga nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal socio in vita salvo che avvenga il subentro nella qualità di socio ai sensi dell'articolo 2.4 secondo comma.

3.8 Conservazione delle ricevute

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal socio a comprova dei pagamenti effettuati entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Art. 4 Diritti e doveri del socio

4.1 Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel presente Regolamento applicativo, comprensivo degli allegati da ritenersi essenziali anche se nel tempo subiranno modifiche, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari.

All'atto della domanda, l'aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento applicativo vigente e nei relativi allegati.

4.2 Obbligo di notifica dati

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci - anche in caso di adesione collettiva - devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.

Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

La Società si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico. Nel caso in cui il socio non ottemperi all'obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Società si

intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato recapito al socio inottemperante di ogni comunicazione (ivi compresa l'attestazione di versamento dei contributi associativi) pertinente al rapporto associativo.

4.3 Trattamento dei dati personali (GDPR n. 679/2016)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Società ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, secondo quanto riportato nella stessa informativa. In caso di adesione collettiva il consenso del mandatario (azienda, ente, associazione, ecc.), così come indicato all'articolo 6 dello Statuto, si intende espresso anche in nome e per conto dei soci effettivi. Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Società nei confronti dei:

- a) propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio;
- b) istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall'erogazione dei sussidi;
- c) soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà, anche ai fini della mutualità mediata;
- d) società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente a maggioranza del sodalizio.

Il consenso è pure reso con riguardo all'acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc.).

4.4 Termini di presentazione della domanda di sussidio

Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o familiare erede direttamente interessato che deve pervenire alla Società – pena la decadenza dall'esercizio del relativo diritto – entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno solare successivo all'evento.

4.4 bis Erogazione dei sussidi per eventi relativi agli aventi diritto

Spettano al socio tutti i sussidi eventualmente maturati per eventi relativi agli aventi diritto di cui all'articolo 2.1, anche in caso di morte dell'avente diritto. L'erogazione è comunque subordinata al rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda di sussidio di cui all'articolo 4.4.

4.5 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio

La Società stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento applicativo la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.

Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Società agli enti competenti.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

4.6 Conformità della documentazione richiesta

Il socio all'atto della richiesta di sussidio o del servizio deve allegare alla domanda tutti i documenti elencati nella domanda di sussidio stessa per ogni singolo sussidio o servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in fotocopia conforme ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.

Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature; nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono.

4.7 Sussidio indiretto per prestazioni erogate da una struttura sanitaria convenzionata

Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, si sottoponga a prestazioni sanitarie presso una struttura sanitaria con la quale la Società abbia sottoscritto una convenzione che preveda il pagamento diretto in tutto o in parte delle prestazioni medesime ivi tassativamente elencate, avrà diritto a un sussidio

indiretto consistente nel rimborso da parte della Società a favore della struttura medesima, delle relative spese per le prestazioni ricevute, limitatamente nella misura, nei termini e secondo le condizioni previste dalla convenzione pattuita.

4.8 Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati.

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo nessuno escluso, della Società per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Società medesima.

4.9 Rimborsi in valuta estera

I rimborsi per spese sostenute all'estero avverranno in Italia e in Euro, considerando il cambio medio ricavato dalla quotazione dell'Ufficio italiano cambi vigente nell'ultima settimana dell'effettuazione della prestazione.

TITOLO II **Forme di assistenza**

Art. 5 Forme di assistenza

5.1 Forme di assistenza base

Si intende per forme di assistenza base un complesso di sussidi e servizi che è approvato dal Cda e ratificato dall'Assemblea e che prevede il versamento di un unico contributo associativo.

5.2 Forme di assistenza aggiuntive

Si intende per forme di assistenza aggiuntive un complesso di sussidi e servizi aggiuntivi alle forme di assistenza base che è approvato dal Cda e ratificato dall'Assemblea e che richiede un contributo associativo autonomo e suppletivo a quello corrisposto per la forma di assistenza base.

5.3 Allegati al Regolamento applicativo

Le forme di assistenza base e aggiuntive sono elencate e descritte in appositi allegati al Regolamento che sono parte integrante dello stesso.

5.4 Collocazione dei soci nelle forme di assistenza

L'ammissione e la collocazione dei soci nelle differenti forme di assistenza avviene sulla base delle condizioni espressamente indicate negli allegati al Regolamento.

5.5 Permanenza e passaggi tra forme di assistenza

Il periodo di permanenza nelle forme di assistenza e il passaggio tra le stesse sono previsti e disciplinati nei relativi allegati.

5.6 Adesione a più forme di assistenza

Al socio iscritto a una forma di assistenza base, e congiuntamente a una o più forme di assistenza aggiuntive, viene riconosciuto il sussidio nella sola forma di assistenza economicamente più favorevole.

5.7 Eventi avvenuti all'estero

La richiesta di sussidio per eventi avvenuti fuori dal territorio della Repubblica italiana deve essere corredata dalla relativa documentazione autenticata, per forma e sostanza, dalla Ambasciata o dal Consolato italiano e tradotta in italiano da traduttore autorizzato e riconosciuto dall'Ambasciata medesima.

Il sussidio ospedaliero per i ricoveri in strutture ospedaliere all'estero è riconosciuto solo nei casi di urgenza e non rinviabili nel tempo.

Il sussidio è riconosciuto altresì per tutti i ricoveri preventivamente autorizzati dalla Società.

5.8 Pagamento in caso di decesso del socio

In caso di morte del socio, ove previsto, alla persona nominata dal socio spetta, quale sostegno alla famiglia

per contributo alle spese funerarie, un sussidio una tantum definito nel fondo. Se il socio non ha nominato persona, il pagamento verrà effettuato al parente più prossimo. Le seguenti persone sono considerate come tali ove il precedente esclude il successore:

- a) il coniuge superstite
- b) il convivente,
- c) i bambini conviventi,
- d) il genitore superstite più anziano,
- e) il fratello o la sorella maggiore vivente.

Se non ci sono parenti stretti, sono gli eredi del socio che hanno il diritto di richiedere il pagamento del contributo finanziario.

In caso di decesso di un avente diritto del socio, il sussidio sarà sempre pagato al socio.

5.9 Continuazione dell'iscrizione del socio

I lavoratori, che terminano il rapporto di lavoro con le società associate, previa sottoscrizione di domanda di passaggio ad altra prestazione nei modi e termini previsti dal Regolamento applicativo della Società di Mutuo Soccorso Mutual Help, possono chiedere entro un mese dopo l'evento di essere collocati senza interruzione della copertura nella Prestazione "Cittadino Plus".

TITOLO III

Disposizioni di carattere generale

Art. 6 Contributo straordinario

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'erogazione di contributi straordinari ai soci colpiti da eventi di particolare gravità.

La delibera del Consiglio di amministrazione è insindacabile.

Art. 7 Associazioni collettive

Il CdA può stipulare accordi per l'associazione collettiva di lavoratori provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del presente regolamento sulle modalità di ammissione a socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle forme di assistenza base e aggiuntive, salvaguardando comunque i principi degli articoli 5, 6 e 7 dello Statuto sociale.

Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell'associazione collettiva. Tali accordi esplicano comunque efficacia erga omnes.

Art. 8 Gruppo paritetico tecnico

Al fine di meglio gestire l'attività della Società relativamente ai fondi sanitari integrativi, il Consiglio di amministrazione può istituire uno o più Gruppi tecnici di Lavoro, ciascuno presieduto da un delegato del Consiglio medesimo e composto da un numero di membri non superiore a dieci, scelti tra i soci e/o consulenti esperti in materia e/o rappresentanti sindacali di categoria del Fondo interessato.

Al Gruppo tecnico di lavoro potranno essere demandate le seguenti funzioni:

- elaborazione di proposte al CdA per la ricerca, promozione e sviluppo del fondo;
- monitoraggio ed analisi periodica dell'andamento delle prestazioni mutualistiche del fondo;
- elaborazione di proposte ed emendamenti per migliorare le prestazioni del fondo;
- elaborazione e proposta al CdA del piano annuale delle risorse occorrenti per la diffusione,
- sostegno e sviluppo del fondo, nel rispetto degli obiettivi e scopi prefissati dal CdA medesimo;
- collaborazione attiva nel preparare proposte di delibere da sottoporre al CdA nell'interesse del fondo.

In ogni caso, sarà specifico compito, obiettivo e responsabilità del Gruppo di Lavoro il coordinamento degli interessi del fondo a cui è assegnato, fermo restando che non potrà mai impegnare la Società nei confronti dei terzi.

Il Gruppo di Lavoro deve operare nel rispetto delle norme sociali e delibere del CdA, sotto il pensiero mutualistico e nel quadro legislativo di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro si riunisce periodicamente, almeno ogni tre mesi ed è convocato dal suo Presidente o dal suo sostituto in casi di sua assenza con un preavviso di almeno sette giorni, salvo comprovati motivi di urgenza nel qual caso la convocazione si riterrà valida se inviata almeno 24 ore prima.

Il Gruppo di Lavoro viene nominato di norma per tutto il periodo in cui resta in carica il CdA che l'ha nominato, cessando le proprie funzioni in coincidenza con la scadenza e/o cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato del Consiglio medesimo, salva la facoltà del CdA di revoca del Gruppo di Lavoro anzitempo per comprovate ragioni inerenti l'efficienza e l'organizzazione della Società.

Art. 9 Fondi integrativi sanitari

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni, la Società può istituire fondi sanitari integrativi.

La formazione delle delibere, dei regolamenti e delle norme applicative è demandata al CdA.

TITOLO IV

Struttura organizzativa della società

Art. 10 Strutture territoriali

10.1 Articolazioni organizzative

Ai fini di migliorare il rapporto con i propri associati e stimolarne la partecipazione attiva, il Cda determina le strutture organizzative territoriali che possono comprendere una o più sezioni.

Oltre a garantire il funzionamento degli organismi assembleari previsti dallo Statuto, le strutture sezionali hanno il compito di promuovere lo sviluppo qualitativo e quantitativo della Società.

Art. 11 Collaboratori promotori

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività, la Società può avvalersi anche di collaboratori promotori appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di amministrazione sentito il Cda medesimo. Compiti dei collaboratori promotori sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali soci.

Lo svolgimento delle attività dei collaboratori, è coordinato e disciplinato dal C.d.A.

Art. 12 Rinnovo cariche sociali

12.1 Rinnovo delle cariche sociali

Le cariche sociali, Consiglio di amministrazione Organo di Controllo e Collegio dei probiviri, sono rinnovate contemporaneamente ogni tre anni dall'Assemblea dei soci, come previsto dallo Statuto sociale.

12.2 Esclusione dalle cariche sociali

Non possono ricoprire cariche sociali i soci che sono:

- a) membri del Parlamento italiano ed europeo, delle Giunte regionali, provinciali e comunali, nonché i Presidenti dei Consigli sopra individuati con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- b) eletti alle cariche esecutive di Partito a livello nazionale, regionale, provinciale o di Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) eletti alle cariche esecutive sindacali a livello nazionale, regionale o di comprensori con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

12.3 Decadenza per incompatibilità dalle cariche sociali

Non può ricoprire, per incompatibilità, cariche sociali:

- a) il socio i cui parenti, sino al 2° grado in linea retta e sino al 2° grado in linea collaterale, abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con le sue controllate, per tutto il periodo temporale in cui sussista detto rapporto di lavoro.

Il verificarsi della presente incompatibilità determina la decadenza immediata del socio dalla carica sociale ricoperta.

Art. 13 Modalità per le elezioni alle cariche sociali

Le elezioni del Consiglio di amministrazione e Organo di Controllo e Collegio dei probiviri, si devono effettuare con voto palese sui nomi che la Commissione elettorale, nominata dall'Assemblea, proporrà all'Assemblea stessa.

I delegati presenti all'Assemblea possono richiedere variazioni o inserimenti di altri nominativi all'elenco proposto dalla Commissione elettorale.

Tutte le proposte devono essere comunque messe in discussione e quindi votate dall'Assemblea.

Art. 14 Dimissioni dalle cariche sociali

14.1 Dimissione del Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione non può dimettersi prima della discussione dei bilanci consuntivi della sua gestione.

In ogni caso sarà ritenuto responsabile della gestione sociale da lui amministrata durante il periodo della carica.

14.2 Dimissione da consigliere

Il Consigliere dimissionario, cui siano affidati incarichi nell'interesse della Società, dovrà sempre rendere esatto conto al Consiglio della gestione affidatagli.

In vigore dal 30.04.2019